



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PARRINI, ZAMBITO e FRANCESCHELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2022**

Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio

ONOREVOLI SENATORI. – La città di Piombino ha vissuto negli anni una profonda trasformazione a seguito della crisi industriale che ha colpito il settore siderurgico. Storicamente tale settore, che era il secondo polo d'Italia, è infatti il più importante e rappresentativo dell'economia dell'area in termini di fatturato, lavoratori diretti e indiretti. In tale contesto, la crisi della principale azienda del settore, la Lucchini spa, ha quindi compromesso l'equilibrio dell'intero sistema economico e sociale dell'area, tanto che il sistema locale del lavoro di Piombino (comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto) è riconosciuto dal 2013 « area di crisi industriale complessa ».

Negli ultimi anni, per affrontare la crisi, sono stati sottoscritti impegni ed accordi di programma tra le istituzioni interessate. In particolare tali accordi, che prevedono stanziamenti nazionali, regionali e di fondi europei, interessano le infrastrutture portuali e le bonifiche, oltre ai richiamati interventi per la riconversione e riqualificazione del polo. Nonostante il lavoro compiuto dalle istituzioni locali e regionali, rimangono però ancora da portare a compimento, da parte del Governo, molti degli impegni siglati negli accordi.

Infatti sulla città pesa ancora una grande incertezza legata alla crisi dello storico impianto siderurgico e ai timori per il futuro.

L'impennata della crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha comportato l'adozione di scelte strategiche a livello nazionale che consentano di arrivare il più rapidamente possibile ad una diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale attualmente in uso, anche a fronte delle criti-

cità derivanti dal dato per cui il 36 per cento di energia totale del nostro Paese deriva dal gas importato, di cui il 40 per cento proviene da un unico fornitore, ovvero la Federazione Russa. L'Italia e l'Europa intera sono, infatti, impegnate nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico che consentano loro di rendersi indipendenti dalle forniture di gas russo, sempre meno affidabili nell'attuale scenario geopolitico, con la finalità di garantirsi non solo la sicurezza dell'approvvigionamento ma anche la sostenibilità dei relativi costi.

Preso atto che accanto a misure emergenziali per affrontare la crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas, nell'immediato, con le misure contenute nel decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, il Governo ha deciso di aumentare l'azione dei rigassificatori esistenti che riconvertirebbero il gas liquefatto in gas e di installarne di nuovi, scegliendo, tra gli altri, il porto di Piombino quale sede per un rigassificatore.

Il progetto relativo alla collocazione del rigassificatore ha fatto emergere nella comunità locale comprensibili interrogativi sulla sua compatibilità con lo sviluppo territoriale dell'area portuale e della città di Piombino mentre non sarebbero a oggi definite nel dettaglio le opere compensative previste dal citato decreto-legge n. 50 del 2022 a partire dalle bonifiche e dalla ripresa del settore siderurgico in crisi sul quale si attende da anni una strategia efficace di rilancio.

Perplessità hanno inoltre riguardato, la pubblica sicurezza, la tutela dell'ecosistema marino, la tenuta complessiva del tessuto produttivo e sociale, le eventuali ripercussioni negative su settori vitali per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica, tra cui la piena funzionalità del porto di Piombino (che conta circa 3 milioni di passeggeri all'anno per l'isola d'Elba).

È quindi necessario che la presenza di tale impianto venga accompagnata da una serie strutturata di misure di compensazione, concretamente efficaci e realmente concertate con gli enti locali e la comunità territoriali, includendo tra questi anche i vicini comuni di Follonica e Scarlino.

Questo è l'obiettivo prioritario del presente disegno di legge che si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede nello specifico lo stanziamento di 800 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di misure mitigatrici e compensative che dovranno essere formalizzate da appositi accordi di programma da stipulare tra i Ministeri competenti, la regione Toscana, le province di Livorno e Grosseto, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino oltre ai comuni di Follonica e Scarlino.

L'articolo 2 disciplina le finalità di tali accordi di programma che dovranno riguardare:

a) lo sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza dell'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione;

b) la messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) la valorizzazione e la gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

Viene, poi, specificato che l'attuazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma è affidata al Commissario straordinario per la realizzazione del rigassificatore secondo le modalità attuative semplificate e velocizzate stabilite dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

È inoltre previsto che gli accordi di programma debbano tenere conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, (relativi al rilancio dell'area industriale di Piombino). Tale norma ha la finalità di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore da realizzare nell'area di Piombino e con le misure mitigatrici e compensative territoriali previste.

L'articolo 3, al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali, istituisce la Zona logistica semplificata (ZLS) della Toscana e la zona franca dog-

nale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

L'articolo 4 introduce ulteriori interventi e risorse mirate per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura.

L'articolo 5 prevede che per imprese e cittadini del comune di Piombino sia con-

cessa una riduzione dei costi energetici, pari al 50 per cento del costo di fornitura stabilito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa alla riduzione dei costi cittadini ed imprese possono richiedere incentivi, di pari valore economico, per l'istallazione di fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 6 dispone, infine, la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dalla presente legge, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica e il comune di Scarlino.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura e

d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 giugno 2023.

Art. 2.

*(Interventi straordinari a favore del territorio)*

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

*a)* sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza dell'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione;

*b)* messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

*c)* sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

*d)* nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

*e)* valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia.

*f)* realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di pro-

gramma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione dell'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione nell'area di Piombino e con le misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

### Art. 3.

#### *(Zona logistica semplificata)*

1. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali, è costituita la Zona logistica semplificata della Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

3. Nell'area di crisi industriale complessa di Piombino è istituita, ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dell'articolo 178 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, la zona franca doganale.

Art. 4.

*(Risorse per la reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino)*

1. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali nonché politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

Art. 5.

*(Riduzione del 50 per cento dei costi energetici e incentivi per impianti da fonti rinnovabili)*

1. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza dell'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la forniture



tura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nel comune di Piombino, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza dell'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 30 giugno 2023.

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



€ 1,00